



LM - Scienze Motorie

Diritto Privato

Responsabilità civile

Attività sportiva

Prof. Adabella Gratani

SOMMARIO



RESPONSABILITA' SPORTIVA
ATTIVITA' SPORTIVA LIBERA –
REGOLAMENTATA
1

2-11

Prof. Adabella Gratani

RESPONSABILITA' SPORTIVA
(TRA ATLETI AGONISTICI)
2
ILLECITO SPORTIVO (ART. 2043 CC - PECULIARITA')
VALORE DEL CONSENSO – ESENZIONE DI
"RESPONSABILITA' "
...RISCHIO... E RISCHIO CONSENTITO
ESIMENTE SPORTIVA – ESIMENTI NON CODIFICATE
EFFICACIA DELLE REGOLE TECNICHE
CONCORSO NELL' EVENTO DANNO SO (ART. 1227 CC)

12-41

Prof. Adabella Gratani

RESPONSABILITA' SPORTIVA
(ATTIVITA' PERICOLOSA)
5

51-56

Prof. Adabella Gratani

RESPONSABILITA' SPORTIVA
(DELLE SOCIETA' SPORTIVE)
7

64-77

Prof. Adabella Gratani

RESPONSABILITA' SPORTIVA
(TRA ATLETI DILETTANTI)
3

42-46

Prof. Adabella Gratani

RESPONSABILITA' SPORTIVA
(TRA ATLETI AGONISTI O NON)
VERSO SOGGETTI TERZI
DURANTE ATTIVITA' SPORTIVA

45-50

Prof. Adabella Gratani

RESPONSABILITA' SPORTIVA
ALLENATORI, MAESTRI, ISTRUTTORI...
6

57-63

Prof. Adabella Gratani

responsabilità DIRITTO SPORTIVO

Grazie dell'attenzione

78

Prof. Adabella Gratani



RESPONSABILITA' SPORTIVA

ATTIVITA' SPORTIVA LIBERA – REGOLAMENTATA

1

responsabilità

<<Attività sportiva>> o <<sport>> definizione



- attività di interesse pubblico (nazionale e mondiale),
- con funzione sociale,
- Idonea a sviluppare la personalità umana
- nella sua individualità e in forma associativa
(ex. Art.2 e 18 Cost.)

Carta europea dello Sport del 1992, (Consiglio d'Europa)

- «ogni attività ludica organizzata le cui **regole** sono universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro che la praticano»



responsabilità

<<Attività sportiva>> governata da

Struttura piramidale



- Vertice** il CIO(Comitato Olimpico Internazionale), un'organizzazione non governativa a carattere transnazionale, con sede a Losanna
- Federazioni Internazionali, Confederazioni, federazioni nazionali
- WADA, World Anti-Doping Agency, (NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping) funzione di “garante” della purezza ed dell'integrità di qualsivoglia manifestazione agonistica. Ad esse sono vincolati, secondo criteri stringenti, ogni affiliato o tesserati.

responsabilità

<<Attività sportiva>> caratteristiche



- Le Federazioni internazionali redigono **statuti, regolamenti e codici sportivi vincolanti** per le Federazioni nazionali affiliate.
- Si tratta, pertanto, di **norme di natura contrattuale**

Regolamentata

l'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC

“Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (ultimo agg. 4.9.2012).



responsabilità

Chi deve obbedire alle
Norme federali



Regolamentata

Tutti coloro che sono

riconosciuti dall'ordinamento sportivo che con il tesseramento hanno accettato l'assoggettabilità ai predetti regolamenti.

responsabilità

Tipologie delle Norme federali



Regolamentata

Le norme regolamentari distinguono quattro tipi di violazioni:

- dei regolamenti tecnici delle competizioni;
- delle norme disciplinari;
- delle norme che disciplinano i rapporti economici;
- degli atti di governo degli organi sportivi.

responsabilità



Tipologie delle Norme federali



Per esempio, lo **Statuto della FIGC** oltre ad indicare le regole di comportamento da tenere durante la **competizione calcistica**, sancisce come imprescindibili i seguenti principi:

- 1) **lealtà, correttezza e probità** al quale tutti i partecipanti devono adeguarsi nello svolgimento della competizione;
- 2) **conoscenza delle carte federali** e dei documenti e provvedimenti emanati dalle istituzioni calcistiche a mezzo di comunicati ufficiali;
- 3) conoscenza della **responsabilità dei vari soggetti** dell'ordinamento federale.

- Regolamentata per principi**
- Lealtà**
- Correttezza**
- Proibità**
- Conoscere le responsabilità**



responsabilità

<<Attività sportiva>>
caratteristiche



Libera

l'art.1 della **legge 23.3.1981, n. 91**, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti,

“L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”.

responsabilità

MA ALLORA L'ATTIVITA'
SPORTIVA è

Libera

Regolamentata



L'esercizio di uno sport deve essere una **libera attività** esercitata nel rispetto delle regole volte ad assicurarne il corretto svolgimento, nell'interesse di coloro che lo praticano, anche a tutela dell'incolumità di terzi.



RESPONSABILITA' SPORTIVA

(TRA ATLETI AGONISTICI)

2

ILLECITO SPORTIVO (ART. 2043 CC- PECULIARITA')

VALORE DEL CONSENSO – ESENZIONE DI
RESPONSABILITA'

“RISCHIO” E RISCHIO CONSENTITO

ESIMENTE SPORTIVA - ESIMENTI NON CODIFICATE

EFFICACIA DELLE REGOLE TECNICHE

CONCORSO NELL' EVENTO DANNOSO (ART. 1227 CC)

Prof. Adabella Gratani



responsabilità

Quando si ha un
ILLECITO SPORTIVO



- ✓ Fatto doloso/colposo
in **costanza** di AVVENIMENTO SPORTIVO
- ✓ da un Tesserato **VERSO** altro **TESSERATO**
- ✓ Che cagioni
 - una violazione di norma sanzionabile
 - danno ingiusto



Elementi

- Oggettivo**
- Soggettivo**
- Evento**

**Responsabilità sportiva è
"propria" qualificata**



responsabilità

L'illecito sportivo

Quali sono le responsabilità che possono derivare da un illecito sportivo



responsabilità disciplinare
 responsabilità civile
 (contrattuale o extracontrattuale)
 responsabilità penale



tra i due giocatori non sussiste vincolo di tipo contrattuale



responsabilità

Quando si ha un
ILLECITO SPORTIVO



Fatto doloso/colposo **rimproverabile** è quello commesso in:



violazione di obblighi o divieti contemplati da regolamenti federali



mancato rispetto dei fondamentali principi di **lealtà e correttezza**, ovvero la semplice inosservanza delle regole del gioco



responsabilità

L'illecito sportivo

responsabilità civile

Extracontrattuale (art. 2043 cc)

Art. 2043 c.c. (responsabilità
extracontrattuale):

Qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.

- il danno
- l'esercizio dell' << attività sportiva >>
- il dolo o la colpa grave (*attività "professionale" sia agonistica, sia non agonistica*)
- il nesso causale= collegamento diretto ed immediato fra il comportamento (condotta) e l'evento (il danno prodotto).
- Solo i tesserati



Caratteri propri

responsabilità

La classificazione degli sport

In base al potenziale rischio lesivo, possiamo distinguere gli sport:

- a) **a violenza necessaria** (boxe, lotta libera, arti marziali, ecc.);
- b) **a violenza eventuale** (calcio, rugby, basket, pallanuoto, hockey, ecc.);
- c) **pericolosi** (automobilismo, motociclismo, ciclismo, sci, sport estremi, ecc.);
- d) **a contatto assolutamente proibito** (atletica leggera, tennis, nuoto, pallavolo, golf).



esempio

Sport a violenza necessaria

Per sport a violenza necessaria (di contatto o da combattimento) devono intendersi quelle discipline in cui si persegue la vittoria sull'avversario secondo uno schema di regole prestabilite e mediante l'impiego di forza, tecnica e violenza fisica, ammessa e tollerata a seconda dei casi.

Elementi naturali di queste discipline sono il contatto fisico e una dose variabile di violenza, fattori questi che, al di fuori di quest'ambito, sarebbero socialmente non accettabili e rilevanti civilmente e penalmente.




responsabilità

Il valore del **“consenso”**
nell'attività sportiva



l'atleta, titolare del diritto alla vita ed all'integrità fisica, deve dare il proprio consenso non solo per subire lesioni ma anche per arrecarle a terzi.

Si pensi al pugile, professionista o dilettante, che si impegna, col tesseramento e l'acquisizione dell'idoneità fisica, all'accettazione dei pericoli connessi alla pratica dell'attività sportiva.






responsabilità

Il **”consenso”**
nell'attività sportiva
su cosa cade



Possibili lesioni personali gradate

RISCHIO-
probabilità





responsabilità

Il valore del "consenso" al RISCHIO nell'attività sportiva

Esimente sportiva

Art. 50 c.p. - non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

"L'uccisione di uno dei lottatori mediante colpi infertigli dall'altro durante le gare atletiche (lotta greco romana, boxe e simili) ha tutti i caratteri dell'omicidio preterintenzionale. Tuttavia, nonostante [...] e nessuna disposizione di legge accordi l'impunità, una norma di diritto consuetudinario si è imposta, per la quale tali fatti rimangono impuniti. Il consenso dell'offeso vale a giustificare tale norma" (Cass. Pen., 24.2.1928).





responsabilità

Il valore del **"consenso"** al RISCHIO
nell'attività sportiva




Esimente sportiva

La scriminante non può operare nel caso di un comportamento lesivo, in maniera definitiva e permanente, dell'integrità fisica, come quello che causa la **morte del consenziente**, azione punita ex **art. 579 c.p.**



RISCHIO-
probabilità



**NO
CERTEZZA**



responsabilità


Il valore del **"consenso"** al RISCHIO
nell'attività sportiva



Esimente sportiva

qualsiasi forma di consenso dell'atleta ad una lesione o messa in pericolo della vita o dell'integrità fisica risulterebbe inefficace. Cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, e Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, in *Giust. pen.*, 1993, II, p. 279; inoltre, Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1973, in *Foro it.*, 1974, II, p. 374.

RISCHIO-
probabilità



NO
CERTEZZA





responsabilità

Il valore del **"consenso"** al RISCHIO
nell'attività sportiva

Supera anche

Esimente sportiva

- **Art. 32 Cost.** - la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
- **Art. 5 c.c.** - gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.





responsabilità

Il valore del **"consenso"** al RISCHIO
nell'attività sportiva

*<<Esonero di
responsabilità Aquiliana>>*
Esimente sportiva

reciproco esonero dalla responsabilità aquiliana,
presenziando uno scambio tacito di volontà delle clausole
di esonero.





responsabilità

Il **”consenso”** al RISCHIO
nell'attività sportiva

Come deve essere

Esimente sportiva



Consenso

- ...capace di intendere e volere
- valido
- Libero
- spontaneo
- Revocabile qls momento





responsabilità

Come il **RISCHIO** è attenuato
nell'attività sportiva



Controllo rispetto
regole tecniche federative

- 1) la previsione di divieti e sanzioni (per es: divieto di svolgimento di incontri tra pugili di differente peso e divario tecnico);
- 2) l'adozione di protezioni su parti del corpo (i pugili dilettanti hanno l'obbligo di indossare il casco protettivo; per le donne è previsto il corsetto toracico e la protezione pelvica);
- 3) adozione di materiali dalle caratteristiche particolari.

Spetta alle federazioni approvare le regole tecniche, destinate a disciplinare lo svolgimento della gara (dalla fase preparatoria, ai canoni di condotta dell'atleta). Loro obiettivo è anche quello di garantire la prevenzione di eventi dannosi a carico dei partecipanti.



responsabilità

Il **"consenso"** al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative
nell'attività sportiva
Costituiscono liceità della condotta

Esimente sportiva

✓ Il confine della liceità sportiva è dato dai regolamenti sportivi che determinano le condotte ammesse, astrattamente ritenute idonee e conformi alla specifica attività agonistica.

✓ Le **regole del gioco** sono una **componente scriminante** della responsabilità dell'atleta ma vanno valutate in stretta osservanza con i criteri di prudenza, diligenza e perizia.






responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative
nell'attività sportiva
Costituiscono liceità della *Esimente sportiva*



Si ritiene vi sia **esclusione di responsabilità penale** dell'atleta quando è dimostrabile che:

- a) vi sia stato assoluto rispetto delle regole tecnico-sportive;
- b) vi sia stato esclusivo raggiungimento delle finalità agonistiche;
- c) l'azione sia rimasta nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva.



responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative



Esimente sportiva

✓ non è invocabile

a) si tratti di competizioni illecite (clandestine) per le quali non sono chiaramente applicabili i regolamenti di federazione alcuna;


✓ b) quando l'azione di gioco è stata fermata, ancorché prima dell'inizio dell'incontro, durante le pause o dopo il termine della competizione.



responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

**Esimente sportiva
atipica**



Esistono cause non codificate di esclusione del reato per le lesioni dell'integrità fisica dell'avversario arrecato dall'atleta, in gara lecita e con l'osservanza delle regole del gioco.

Condotte che utilizzano le regole del gioco per conseguire altre regole del gioco oltre il rischio

ES. al fine di impedire l'avanzata dell'attaccante avversario verso la propria porta, colpiva (entrando in scivolata) la gamba del proprio avversario causandogli delle lesioni gravi, consistite nella frattura della tibia sinistra

ES. colpire nella boxe la stessa parte del corpo offesa cagionando una lesione oltre il rischio preventivato



responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva
atipica



La giurisprudenza qualifica l'esercizio dell'attività sportiva quale scriminante non codificata nel senso che soddisfa un interesse generale della collettività. Cfr. Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2005, n. 19473, in cui si sostiene la natura atipica o socialmente tipica della scriminante dell'attività sportiva; F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte generale*, Padova, 2011, p. 289 segg.; R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Roma, 2005, p. 377 segg.





responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata

Quali criteri per rinvenirla o escluderla



Condizione:

- Sussiste o non sussiste un collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva
- la violenza esercitata risulti (s)proporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso
- (violazione/rispetto) delle regole dell'attività la finalità lesiva non /si costituisce la prevalente spinta all'azione,



responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata

Quali criteri per escluderla

[...] quando il fatto lesivo si verifica perché il giocatore viola volontariamente le regole del gioco disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario che, invece, dovrebbero costituire la caratteristica essenziale di ogni sportivo, allora il fatto non potrà rientrare nella causa di giustificazione, ma sarà penalmente perseguibile (**Cass. pen., sez. V, 21.2.2000, n. 1951**).

"Un calciatore va ritenuto penalmente responsabile in caso di comportamento contrario alle regole del gioco, estraneo allo svolgimento dell'azione e dell'agonismo e che trovi nella gara la semplice occasione di porre in atto una volontaria aggressione con l'intento di recare un pregiudizio all'altrui integrità fisica". Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2000, n. 2376.





responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata

Quali i criteri per applicarla



"...violazioni involontarie delle norme regolamentari del gioco dovute essenzialmente alla foga agonistica ed alla capacità di interrompere tempestivamente la propria azione o corsa al fine di non ostacolare l'avversario, ad es. il c.d. fallo di ostruzione. In tali ipotesi si versa in ipotesi di illecito sportivo sanzionato dalle norme regolamentari ma non perseguibile penalmente, perché anche in tale ipotesi non può ritenersi superato il c.d. rischio consentito, in quanto è dato di comune esperienza che nel corso di una gara l'ansia di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara".





responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +


Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata

Quali criteri per escluderla



Il rispetto delle regole tecniche non è sufficiente ad escludere la responsabilità penale e civile laddove l'atleta non adegui la propria condotta anche alle norme generali di prudenza e diligenza, cagionando lesioni attraverso una violenza eccessiva, ulteriore a quella definibile di "base", necessaria per lo svolgimento dello sport. Nel caso considerato è stato ritenuto penalmente perseguibile l'atleta che non ha tenuto conto del divario tecnico (titolare di cintura nera che compete con un atleta di livello inferiore), che di per sé già costituirebbe presupposto per imporre una maggiore attenzione nel controllo dei colpi,



responsabilità


Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata

Quali criteri per escluderla

“l'esercizio di attività sportiva nella forma di incontro esibizione-allenamento è caratterizzata da una minore carica agonistica rispetto alle competizioni vere e proprie e richiede pertanto da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico dell'avversario e quindi un maggior controllo dell'ardore agonistico, della forza e velocità dei colpi, sempre in relazione alla capacità di esperienza dell'avversario e ai mezzi di protezione in concreto utilizzati”. Cass. pen.. sez. III. 25 febbraio 2000. n. 2765.

Se il fallo di gioco causante la lesione sia conseguenza dell'uso di una *vis* agonistica incompatibile con le norme regolamentari, come, ad esempio, la condotta dannosa tenuta “a gioco fermo”, determina l'applicazione dell'art. 2043 c.c. Possono formare oggetto di eventuale condanna penale gli episodi nei quali la condotta lesiva, esulando dal rispetto delle regole sportive e dall'agonismo compatibile con la natura della specifica attività, sia stata posta in essere con il deliberato intento (coscienza e volontà) di cagionare il danno (dolo) ovvero con grave negligenza, imprudenza ed imperizia nella realizzazione della condotta sportiva (colpa grave).





responsabilità


Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata

Quali i criteri per applicarla



Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951, in *Foro it.*, II, 2000, p. 321. “...il giocatore autore dell'evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e della integrità fisica di costui certamente non sarà perseguibile penalmente perché non può dirsi superata, in siffatta situazione, la soglia del c.d. rischio consentito”. Cass. pen., sez. V, 12 maggio 1993, n. 5589.





responsabilità


Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata

Quali i criteri per applicarla



Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951, in *Foro it.*, II, 2000, p. 321. “...il giocatore autore dell'evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e della integrità fisica di costui certamente non sarà perseguibile penalmente perché non può dirsi superata, in siffatta situazione, la soglia del c.d. rischio consentito”. Cass. pen., sez. V, 12 maggio 1993, n. 5589.



responsabilità

Il valore del **"consenso"** al RISCHIO
nell'attività sportiva

Rischio consentito

La responsabilità sussiste nel caso in cui l'evento dannoso si verifica avendo superato la soglia del c.d. **"rischio consentito"**.

Il **limite del rischio consentito** sarà superato solo quando il fallo di gioco, oltre che essere volontario, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità del pericolo serio dell'evento lesivo a carico dell'avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio (violazione del dovere di lealtà verso l'avversario).



ES.

Schermitore che durante un incontro di esibizione abbia causato lesioni fisiche all'altro contendente in quanto dette lesioni sono state provocate *"trascendendo i limiti dati dal carattere di mera esibizione della gara ed imprimendo all'arma una forza di penetrazione anomala ed eterodossa rispetto a tale tipo di competizione"*. Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2006, n. 33577.

responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

Concorso nell' evento dannoso

ESSERSI POSTO IN MINORATA DIFESA



Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Relativamente a tale disposizione la giurisprudenza ha precisato che contribuisce colposamente alla verificazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la condotta del danneggiato, che prende parte all'incontro in condizioni di minorata protezione: sicché, in quanto con il proprio comportamento l'atleta è stato concausa dell'evento, il danno che gli sarà liquidato dal giudice sarà diminuito *"secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate"* ovvero non sarà addirittura dovuto *"per i danni che il (danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"*.



responsabilità

Il "consenso" al RISCHIO +
Rispetto delle regole tecniche federative

Concorso nell' evento dannoso

ESSERSI POSTO IN MINORATA DIFESA



Per esempio, i pugili dilettanti hanno l'obbligo di indossare il casco protettivo (art. 31.2 reg.), i professionisti no, mentre per le donne è previsto il corsetto toracico e la protezione pelvica. L'impiego di tali mezzi di protezione rileva, in particolare, nella determinazione del *quantum*, nella definizione della **sanzione** che l'atleta vittima del fallo di gioco si vedrà corrispondere dal giudice quale risarcimento del danno

Ove non indossa le previste protezioni, sapendo anche dei rischi **allora trova applicazione l'art. 1227 cod. civ.**



– richiamato dall'art. 2056 c.c., dettato in tema di responsabilità extracontrattuale – ai sensi del quale se il fatto colposo del creditore (nel caso di specie, il danneggiato) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.





RESPONSABILITA' SPORTIVA (TRA ATLETI DILETTANTI)

3



responsabilità

Il valore del **"consenso"** AL RISCHIO
nell'attività sportiva

ciò vale anche
per sportivi dilettanti



L'esimente si applica nell'ambito delle **attività sportive** gestite dalle organizzazioni **riconosciute dallo Stato** ma anche nell'ambito delle gare aventi mero **scopo ricreativo e di svago**, purché vi sia stato il rispetto delle regole di gioco e la liceità della gara, ad eccezione degli sport senza contatto fisico.



responsabilità

Il valore del **"consenso"** AL RISCHIO
nell'attività sportiva

ciò vale anche
per sportivi dilettanti



ES.

Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2004, n. 20597

ha rigettato

il ricorso dell'atleta che aveva riportato la frattura scomposta del braccio destro e la paralisi del nervo radiale nel corso di una contesa amichevole al "braccio di ferro", in quanto le lesioni erano state provocate *"dall'azione sul braccio di forze muscolari contrapposte, la cui applicazione costituisce ineluttabile caratteristica di quel tipo di contesa sportiva, svoltasi correttamente secondo quanto accertato dai giudici di merito"*.



responsabilità

Il valore del **"consenso"** AL RISCHIO
nell'attività sportiva

per sportivi dilettanti



MA

NO ACCETTAZIONE DI TUTTO IL RISCHIO



L'area del rischio consentito si riduce nel caso di competizioni di natura amichevole o prive di ufficialità, ovvero in caso di allenamento o mera esibizione.

È ammissibile in allenamento un incidente da cui siano derivate una tumefazione o una distorsione; non sono ammissibili una frattura o una grave menomazione fisica.



responsabilità

Il valore del **"consenso"** AL RISCHIO
nell'attività sportiva

Per sportivi dilettanti


MA



L'area del rischio consentito aumenta:

- nel caso di attività sportiva a violenza eventuale ed ancor più in quelle a violenza necessaria;
- progressivamente in base al tipo di preparazione atletica dei partecipanti (amatori, dilettanti o professionisti).

In ogni caso, la violenza diviene punibile se il comportamento tenuto dall'atleta non rientra nella casistica di specie o nella necessità di conseguire un risultato.





RESPONSABILITA' SPORTIVA (TRA ATLETI AGONISTI O NON) VERSO SOGGETTI TERZI DURANTE ATTIVITA' SPORTIVA

4

responsabilità

Il valore del **"consenso"** AL RISCHIO
nell'attività sportiva

Per altri Soggetti



L'arbitro

è il soggetto *super partes* che certifica il regolare e corretto svolgimento della competizione, interpretando ed applicando le regole tecniche

Quando partecipa a sport a violenza necessaria non può indossare sistemi di protezione fisica (limiterebbero il dinamismo e la funzione di controllo del corretto svolgimento della gara).

Eventuali danni sofferti ad opera di un competitore non possono dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, perché accettati per effetto dell'assunzione del rischio sportivo.



responsabilità

Il valore del **"consenso"** AL RISCHIO
nell'attività sportiva

Per altri Soggetti

IDEM PER

guardalinee, guardaporte, meccanici, ecc.,
che sono posti al
centro o ai limiti del campo di gara

coloro che partecipano all'attività sportiva necessariamente accettano il rischio ad essa inerente; ne consegue che i danni da essi eventualmente sofferti, rientranti nell'alea normale di rischio, ricadono sugli stessi



L'arbitro



responsabilità

Il valore del **"consenso"** AL RISCHIO
nell'attività sportiva

Per altri Soggetti



spettatori



non è mai invocabile il principio dell'assunzione del rischio ai fini di un esonero da responsabilità qualora subiscano danni.

Le clausole di esonero da responsabilità che gli organizzatori fanno sottoscrivere ai partecipanti a vario titolo alla manifestazione sportiva o utenti, sono da considerarsi nulle, ex art. 1229 c.c., per violazione di obblighi derivanti da principi di ordine pubblico.



RESPONSABILITA' SPORTIVA (ATTIVITA' PERICOLOSA)

5

responsabilità

Il "consenso" al rischio+

Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata

anche negli SPORT PERICOLOSI



L'ordinamento giuridico autorizza tali attività solo con l'accettazione dei rischi da parte degli interessati e consente il loro esercizio fissando le relative modalità.

Fra questi rilevano gli **sport estremi**, i cui regolamenti di gioco prevedono che l'atleta non si commisuri direttamente con altri atleti ma con i propri limiti fisici mettendo a repentaglio la propria incolumità in situazioni che "normalmente" non sarebbe in grado di sopportare.

Sono definiti sport estremi quegli sport di estrema difficoltà, ai limiti delle leggi fisiche e della sopportazione del corpo umano quali free running, parkour, paracadutismo, base jumping, bungee jumping, parapendio, freestyle motocross, rafting, hydrospeed, immersione in apnea e in grotta, kitesurfing, arrampicata, tuffi, surfing, windsurf, skateboarding, streeleuge, ultramaratona, ironman, zorbing, sandboarding, snowboarding, freestyle skiing, rugby subacqueo.





responsabilità

Il "consenso" al rischio+


Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata

anche negli **SPORT PERICOLOSI**



L'art. 2050 c.c. dispone che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.



responsabilità

Il "consenso" al rischio+

Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata
anche negli SPORT PERICOLOSI ?



Nella pratica dell'**equitazione** oltre la condotta umana rileva quella del cavallo, caratterizzata da reazioni imprevedibili, e tendenza a sottrarsi agli ordini dell'uomo e quindi a creare situazioni di pericolo (indole e comportamento).

Il **gestore di un maneggio** è soggetto, per eventuali danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni, alla presunzione di responsabilità di cui all'**art. 2052 c.c.**, a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi, che non offrono garanzie di adeguata capacità di controllo dell'animale.

2052 { animale
Chi risarcisce:
proprietario; chi se
ne serve



responsabilità

Il "consenso" al rischio+

Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata
anche negli SPORT PERICOLOSI ?



Incorrerà nelle ipotesi di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c. il **responsabile di un maneggio** che, affidando a un principiante un cavallo non idoneo per persona inesperta e non seguendola ed istruendola adeguatamente per tutto il percorso, ne causi la caduta in conseguenza di uno scatto violento del cavallo.

L'attività di **noleggio di cavalli** non è pericolosa, salvo che, in dipendenza delle circostanze del caso concreto, possa apparire tale perché organizzato su percorsi pericolosi o senza adeguata vigilanza per prevedibili situazioni di emergenza.

Nel caso di **gare di salto ad ostacoli** i regolamenti internazionali, a cui si sono conformati i regolamenti di gara nazionali, prevedono, in caso di cavallo poco socievole, l'apposizione obbligatoria di un fiocco rosso (segnale di pericolo) ben visibile sulla coda del cavallo.

2052 { animale
Chi risarcisce:
proprietario; chi se
ne serve



55

responsabilità

Il "consenso" al rischio+

Rispetto delle regole tecniche federative

Esimente sportiva atipica/no codificata
anche negli SPORT PERICOLOSI ?

Nelle **gare a circuito aperto** i concorrenti e i terzi devono osservare le norme del CDS (**art. 9**) e quelle di comune prudenza a meno che non vi sia un adeguato servizio di vigilanza e di segnalazione agli altri utenti della strada; il proprietario è responsabile verso i corridori utenti della strada.

Per le **gare in strada chiusa al traffico** gli organizzatori sono responsabili dello stato e dell'uso del circuito; i corridori sono obbligati al rispetto del regolamento di corsa e delle norme di prudenza e di perizia.

Nelle **gare a circuito chiuso** rileva la sola finalità sportiva ed i relativi regolamenti di gara; non è applicabile il CDS. Sono comunque da rispettare i fondamentali criteri di prudenza a tutela dell'incolumità individuale.





RESPONSABILITA' SPORITVA

ALLENATORI, MAESTRI, ISTRUTTORI...

6



responsabilità

ALLENATORI-ISTRUTTORI-MAESTRI

compito di **insegnare** l'esercizio di una pratica sportiva ed esercitano un potere di **controllo tecnico**, di **direzione** e **disciplinare** sull'allievo.



Devono sempre valutare la pericolosità dello sport praticato e la capacità di apprendimento al fine di stabilire il tipo di vigilanza da improntare durante l'insegnamento e gli allenamenti.



responsabilità

ALLENATORI-ISTRUTTORI-MAESTRI



Art. 2048 I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. **(CULPA IN VIGILANDO)**

Sono liberate solo se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Quando l'autore del fatto è un incapace o un minore vige la **presunzione di colpevolezza** in capo all'istruttore/allenatore (**Cass. civ., sez. III, 6.3.1998, n. 2486**), tranne se non prova di aver adottato ogni cautela per evitare il danno.



responsabilità

ALLENATORI-ISTRUTTORI-MAESTRI



L'istruttore, l'accompagnatore e la società sportiva possono essere chiamati a rispondere a titolo di **responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.**; gli istruttori sono liberati dalla responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto ed aver adottato tutte le cautele e le precauzioni necessarie.



responsabilità

ALLENATORI-ISTRUTTORI-MAESTRI



Per gli **sport pericolosi**, è applicabile il principio della responsabilità oggettiva ex **art. 2050 c.c.**, con il conseguente onere della prova a carico dell'istruttore, dell'accompagnatore e/o della società sportiva organizzatrice/gestrice.

Se il maestro opera alle dipendenze di una società sportiva, del fatto illecito ne risponderà la società (art. 2049 c.c.) a meno che l'allievo non abbia svolto attività non confacenti alle sue condizioni psicofisiche; qualora tali condizioni non siano state ben valutate dall'istruttore risponderanno solidalmente lo stesso istruttore e la società sportiva.



responsabilità

ALLENATORI-ISTRUTTORI-MAESTRI

Chi ha in affidamento allievi con mansioni di insegnamento, nei loro confronti ha l'**obbligo di vigilare** affinché gli stessi non rechino danni a terzi, né restino danneggiati da loro azioni, di altri coetanei o estranei (**Cass. 3.2.1972, n. 260**).

È da considerarsi responsabile quell'istruttore in grado di **riconoscere le situazioni di pericolo** e di osservare le norme di comportamento stabilite nel caso specifico, per prevenire lesioni di beni giuridici.

La loro responsabilità sarà tanto maggiore, così come le cautele da adottare, quanto maggiore sarà la pericolosità dello sport insegnato e ancor più in caso di presenza di allievi minorenni.





responsabilità

ALLENATORI-ISTRUTTORI-MAESTRI



Nel caso del **maestro di educazione fisica**, si applicherà l'**art. 2048 c.c.** nel caso di danni cagionati ad allievi da altri allievi, se l'attività si svolgeva all'interno della struttura scolastica e durante le ore di educazione fisica.

Vi sarà **responsabilità della scuola** se:

- 1) la stessa non abbia controllato che l'attività si svolgesse su un adatto campo di gioco;
- 2) gli studenti non erano stati previamente istruiti sulle regole da osservare, sul dovere di tenere un comportamento leale e corretto, o non muniti di abbigliamento e protezioni specifiche per quello sport;
- 3) l'attività non si sia svolta in presenza di un insegnante posto nelle condizioni di arbitrarla e di saper riconoscere e prevenire comportamenti pericolosi.



RESPONSABILITA' SPORTIVA (DELLE SOCIETA' SPORTIVE)

7



responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE



legge sul professionismo sportivo L.91/1981 *“l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*

art.1 Codice di Giustizia Sportiva agg.2012 *“le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.*



responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE



Art. 13 del Codice di giustizia sportiva

In base agli **artt. 10 e 11** del Codice di giustizia sportiva sono responsabili di tutti gli eventi dannosi che si verificano in occasione delle competizioni, ovvero corresponsabili dei danni cagionati dagli spettatori (responsabilità oggettiva).

La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

- a) ha adottato modelli di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi;
- b) ha cooperato con le forze dell'ordine e le autorità per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- c) ha agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- d) i sostenitori hanno manifestato nel corso della gara la propria dissociazione da tali comportamenti;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.



responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile Contrattuale



A seguito di iscrizione ad un corso, nasce un rapporto obbligatorio, di natura contrattuale, tra la società sportiva e l'allievo, mentre l'istruttore viene considerato terzo estraneo al rapporto obbligatorio principale (legato con diverso contratto, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente, nei confronti della società).

La società può essere chiamata a rispondere, contrattualmente, dei danni occorsi ad un atleta quando risultino violate le misure protettive che dovevano essere adottate a tutela dello stesso, perché previste da disposizioni normative, regolamentari o perché suggerite dalle conoscenze tecniche in materia di sicurezza dello sport.



responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile Contrattuale



Le società sportive devono garantire che i campi o i locali in cui si svolgono gli allenamenti e le attrezzature messe a disposizione devono presentare caratteristiche tali da prevenire il rischio di infortuni e salvaguardare l'integrità fisica dell'atleta.

Per i danni occorsi agli allievi di corsi sportivi, provocati nel relativo esercizio, la società è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'**art. 1218 c.c.**, e cioè per non aver adempiuto esattamente alla prestazione dedotta dal contratto.



responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile Contrattuale



“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.) e tale responsabilità si estende ai fatti degli ausiliari (art. 1228 c.c.)

“La società sportiva ha l'obbligo di garantire con mezzi organizzativi idonei l'incolumità fisica degli allievi e deve, pertanto, organizzare i corsi vigilando sull'attività degli istruttori e sull'andamento delle lezioni al fine di impedire che vengano superati i confini del rischio connesso all'attività sportiva stessa (nella specie si è dichiarata la responsabilità a titolo contrattuale della società sportiva avente ad oggetto l'esercizio del karate, per le lesioni subite da un'allieva che, invitata durante una lezione a partecipare ad una lotta con una cintura nera, subiva una mossa detta 'gancio' che le cagionava la rottura del menisco)”. Trib. Genova, 4 maggio 2000, in FI, 2001, I, p. 1402.



responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile Contrattuale



In base all'**art. 2087 c.c.** l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio d'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Deve adottare ogni attività o prodotto ispirato alla miglior scienza, tecnica o esperienza, che possa mettere il lavoratore in condizioni di operare in assoluta sicurezza ed eliminare ogni fattore di rischio legato ai luoghi di prestazione lavorativa.

responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile

Contrattuale

IMPIANTI SPORTIVI



Cfr. Cass. pen., sez. IV, 27 maggio 2003, n. 34620. Nella specie è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità, a titolo di omicidio colposo, dei gestori di una pista per go-karts, relativamente alla morte di un soggetto minorenne al quale era stato consentito l'uso di uno di tali mezzi e che poi, per un errore di manovra, era uscito di pista ed era finito contro un ostacolo fisso.

La responsabilità tipica del proprietario dell'impianto è quella derivante dall'**art.2053 c.c.**, quando il danno sia stato cagionato da un crollo anche parziale dello stesso.



responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile

Contrattuale

IMPIANTI SPORTIVI



“Il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore ed in condizioni, quindi, che privano della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., salvo che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente, incapacità del controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio”. Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1994, n. 1380. Cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 1 aprile 20/05, n. 6888; Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2000, n. 12025; Cass. civ. sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1273; Cass. civ., sez. III, 24 settembre 1998, n. 9581; Cass. civ., sez. III, 23 novembre 1998, n. 11861; Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307; Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307. In senso conforme si sono espresse due successive sentenze della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307, e Cass. civ., sez. III, 23 novembre 1998, n. 11681).



SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile **Contrattuale** **ORGANIZZATORI EVENTI SPORTIVI**



Persona fisica o giuridica (soggetto federato o estraneo all'ordinamento sportivo) che promuove l'incontro lecito di uno o più atleti al fine di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori, assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative).

L'organizzatore di manifestazioni sportive è tenuto all'osservanza delle regole tecniche di preparazione e gestione della gara e degli ordini impartiti dall'Autorità di PS.

L'osservanza delle disposizioni del regolamento di gara o dei comandi o dei divieti imposti dagli organi tecnici o dall'Autorità di PS, non esclude la responsabilità dell'organizzatore, in quanto deve essere accertato che egli abbia avuto cura di predisporre le misure protettive indispensabili ed opportune per prevenire eventi dannosi per i gareggianti e per i terzi.

Gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, devono predisporre le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20908.



SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile

Contrattuale

ORGANIZZATORI EVENTI SPORTIVI



L'organizzatore è tenuto a:

- verificare l'idoneità psicofisica di ciascun partecipante alla competizione;
- dar luogo alla manutenzione degli impianti;
- verificare l'adeguatezza dei mezzi impiegati nel corso della competizione;
- conseguire la certificazione di agibilità dell'impianto;
- richiedere alla FSN l'omologazione dell'impianto;
- richiedere l'autorizzazione per l'utilizzo della strada all'autorità competente;
- porre in essere ogni attività idonea ad evitare danni agli spettatori, ausiliari e collaboratori.

Non è tenuto al controllo degli strumenti tecnici di proprietà degli atleti, a meno che non ne abbia un onere di custodia.

responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile
Contrattuale – R.Oggettiva



art 4 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: *“Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime”*.

in base all’istituto della responsabilità oggettiva, le Società sono responsabili del comportamento tenuto dai propri sostenitori (anche “in trasferta” e dunque al di fuori di ogni possibile controllo da parte della Società), con la conseguenza che “pagano” dal punto di vista disciplinare (ammende, penalizzazioni in classifica ecc.) per il comportamento dei propri “tifosi”

responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile Contrattuale – R.Presunta



art. 4. comma 5 Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: “*Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato*”).

l’istituto della responsabilità presunta, le Società sono responsabili (salvo prova contraria) di comportamenti di soggetti ad esse estranei che abbiano determinato un possibile vantaggio a favore di esse

forme di responsabilità che prescindono del tutto dalla colpevolezza delle Società e dalla effettiva imputabilità ad esse dei comportamenti tenuti da soggetti esterni che ospita la gara per tutto quanto avvenga all’interno del proprio impianto, all’ingresso del quale le Società hanno la possibilità ed il dovere di garantire la sicurezza, ed a prescindere da quali tifosi, di casa o ospiti, pongano in essere atti pericolosi per la pubblica sicurezza).



responsabilità

SOCIETA' SPORTIVE

responsabilità civile Contrattuale – R.Presunta



Altri esempi di responsabilità obbiettiva possono essere rinvenuti nel comma 3 del medesimo art. 6, secondo cui *“agli stessi effetti disciplinari le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo, sia su quello delle società avversarie”*; nell’art. 6-bis che detta disposizioni sulla responsabilità delle società per la prevenzione di fatti violenti, imputando alle stesse la responsabilità per *“qualsiasi forma effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili, incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale”* anche se la stessa norma riconosce la sussistenza di attenuanti *“ove la società faccia quanto in sua possibilità per la rimozione delle scritte, simboli, emblemi o simili”*

responsabilità

DIRITTO SPORTIVO



Grazie dell'attenzione

